



Regolamento Affidò

(Approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 17 del 9/11/2015 e dal Consiglio dell'Unione Pedemontana Parmense con Delibera n. 33 del 16/12/2015)

INDICE

Art. 1	Riferimenti legislativi	Pag. 1
Art. 2	Definizione di affido	Pag. 2
Art. 3	Soggetti coinvolti nel progetto di affido	Pag. 2
Art. 4	Organizzazione dei Servizi Socio-Sanitari competenti per l'affido	Pag. 3
Art. 5	Tipologie di affido	Pag. 5
Art. 6	La famiglia affidataria	Pag. 6
Art. 7	La famiglia d'origine	Pag. 7
Art. 8	Il minore	Pag. 8
Art. 9	Riconoscimento economico dell'impegno degli affidatari	Pag. 8
Art. 10	Affiancamento Familiare	Pag. 10
Art. 11	Conclusione dell'affidamento familiare	Pag. 10
	GLOSSARIO DEI TERMINI UTILIZZATI NEL REGOLAMENTO	Pag. 11

Art. 1 Riferimenti Legislativi

Il presente regolamento disciplina l'affidamento familiare ai sensi:

- a) della Legge 4 maggio 1983 n. 184 e successive modifiche ed integrazioni di cui alla legge 28 marzo 2001 n. 149;
- b) della Deliberazione del Consiglio Regionale n. 1378/2000;
- c) delle Deliberazioni della Giunta Regionale n. 1904/2011, n. 1102/2014 e n. 1106/2014;

All'Azienda Pedemontana Sociale, di seguito per brevità, "Azienda", in virtù del Contratto di Servizio stipulato con l'Unione Pedemontana Parmense (agli atti dell'Azienda con Repertorio n. 8/2015), sono state affidate tra le altre cose anche le funzioni di servizio sociale relative all'area minori e responsabilità familiari. Da ciò consegue la titolarità dell'Azienda anche nella realizzazione delle progettualità inerenti l'affido familiare riguardanti minori e famiglie residenti nei territori dei Comuni di Collecchio, Felino, Montechiarugolo, Sala Baganza e Traversetolo.

Art. 2 Definizione di affido

L'affido è un intervento che si prefigge di garantire al minore, la cui famiglia si trovi nella temporanea incapacità o impossibilità di prendersi cura di lui, le cure e gli affetti necessari presso un altro ambiente familiare idoneo a garantire un adeguato sviluppo psico-fisico. L'affido presuppone la possibilità di recupero della famiglia di origine del minore, in modo da consentirgli il rientro a casa una volta risolta la situazione che ne ha provocato l'allontanamento.

Pertanto esso si pone sia come strumento preventivo, che riparativo in situazioni di crisi già manifesta. Concretamente si realizza attraverso l'inserimento del minore in un nucleo affidatario o in un ambiente comunitario che, per un periodo di tempo determinato, gli garantisca un contesto adeguato nel quale ricevere gli stimoli e le cure di cui ha bisogno tenendo presenti le eventuali prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria competente (vedi Glossario).

Art. 3 Soggetti coinvolti nel progetto di affido

L'affido familiare può essere disposto a favore di minori di 18 anni residenti nel territorio di competenza siano essi di nazionalità italiana o straniera. Può essere disposto altresì a favore di MSNA (minori stranieri non accompagnati) (vedi Glossario) ovvero in situazioni di emergenza che richiedano una immediata tutela del minore (ex art. 403 CC) (vedi Glossario). Nello specifico per tutti i casi in cui l'Azienda sarà tenuta ad intervenire in situazione di emergenza (come sopra previsto) a favore di un minore non residente presente sul territorio, verrà successivamente interpellato il Comune di effettiva residenza del minore al fine di attivare la diretta responsabilità di tale Comune nel prosieguo delle azioni di tutela avviate, con particolare attenzione allo sviluppo del Progetto Quadro (vedi Glossario) relativo all'affido. L'attivazione del Comune di residenza da parte dell'Azienda verrà svolta con criteri di tempestività.

Per situazioni particolari e a seguito di specifico progetto personalizzato presentato dal Servizio, è possibile prevedere il prolungamento del progetto d'affido oltre il diciottesimo anno d'età e sino al raggiungimento di una autonomia personale e lavorativa, e comunque non oltre il 21° anno d'età.

Art. 3 – a) il nucleo d'origine

Per nucleo d'origine si intende la coppia genitoriale già titolare della responsabilità genitoriale (vedi Glossario) sul minore e che può trovarsi in situazione di temporanea difficoltà, in relazione alla quale i Servizi Socio-Sanitari preposti (come sotto più dettagliatamente descritti) sono chiamati ad esprimere una valutazione sulle capacità residue, recuperabilità e prognosi. Il nucleo d'origine deve essere attivamente coinvolto nel progetto d'affido in relazione all'eventuale ipotesi di rientro del minore e coinvolto altresì in una progettualità finalizzata a (a seconda delle diverse situazioni):

- a) recupero delle capacità genitoriali
- b) miglioramento delle condizioni di vita
- c) superamento di condizioni di difficoltà

Per talune situazioni il lavoro con il nucleo d'origine deve allargarsi considerando oltre alla coppia genitoriale anche gli altri parenti, entro il IV grado, che abbiano rivestito o possano rivestire un ruolo significativo per il minore in crescita, come più avanti specificamente approfondito (cfr successivo Art. 6).

Art. 3 – b) Gli affidatari

Per affidatari si intende il nucleo familiare accogliente che può essere costituito da una coppia o da una persona singola. Con i termini “famiglia affidataria” e “nucleo affidatario” si intende quindi comprendere entrambe le possibilità.

Art. 4 Organizzazione dei Servizi Socio-Sanitari competenti per l'affido

L'Azienda realizza l'affidamento familiare in stretto raccordo con il Servizio di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza dell'Azienda U.S.L. Distretto Sud-Est. La collaborazione tra i Servizi Socio-Sanitari è promossa e regolata oltre che dalla normativa nazionale e regionale anche da specifici accordi distrettuali e tra Aziende.

In particolare l'affidamento familiare è realizzato attraverso la collaborazione costante tra l'Equipe Affido e le Equipe Multi-professionali territoriali.

Art. 4 – a) L'Equipe Affido

L'Equipe Affido, composta da Assistente Sociale e Psicologa svolge le seguenti funzioni:

- 1) Relativamente alla promozione dell'affido:
 - Collabora con Enti Locali, con le Scuole, con le Associazioni di volontariato e con il Privato sociale, per iniziative di pubblicizzazione e sensibilizzazione delle famiglie allo scopo di favorire una cultura dell'accoglienza a favore di tutto il territorio di competenza;
 - Collabora per la predisposizione di materiale finalizzato alla promozione e alla sensibilizzazione all'accoglienza utile per tutto il territorio di competenza;
 - Garantisce l'omogeneità e la visibilità delle campagne di promozione comuni a tutto il territorio.
- 2) Relativamente alla formazione delle famiglie disponibili all'accoglienza:
 - Promuove e gestisce i corsi di formazione e informazione per le famiglie disponibili all'affido familiare e all'accoglienza, anche in collaborazione con il Coordinamento Affido a livello provinciale;
- 3) Relativamente al percorso di conoscenza e valutazione delle famiglie disponibili all'accoglienza:
 - Seleziona e forma le famiglie affidatarie valutando la loro effettiva disponibilità, le loro caratteristiche personali e relazionali, attraverso colloqui di conoscenza ed un lavoro di formazione e di informazione individuale e/o di gruppo riguardo agli aspetti giuridici, sociali, educativi e psicologici dell'affidamento familiare;
- 4) Relativamente all'abbinamento e al progetto di affido, fermo restando che la responsabilità del caso è sempre in capo agli operatori del territorio:
 - Collabora con gli operatori referenti nella formulazione del Progetto di affidamento;
 - Individua la famiglia più adeguata per il minore;
 - Sostiene la famiglia affidataria prima, durante e dopo l'affido,
 - Partecipa ai momenti di verifica con gli operatori;
 - Conduce i gruppi di supporto alle famiglie affidatarie, che si svolgono di norma con cadenza mensile.
- 5) Relativamente alle azioni di sistema:

- Organizza una banca dati delle famiglie affidatarie e collabora con i servizi del territorio e con il Coordinamento Affidato a livello provinciale per il monitoraggio del fenomeno, rispondendo inoltre all'obbligo informativo nei confronti della Regione;
- Svolge azioni di raccordo tra il Coordinamento Affidato provinciale e l'Azienda per la formazione degli operatori, raccogliendo orientamenti e bisogni espressi dagli stessi.

Art. 4 – b) L'Equipe Multi-professionale territoriale

Le funzioni principali delle Equipe Multi-professionali territoriali composte di norma da Assistente Sociale Responsabile del caso, Psicologa e Neuropsichiatra che hanno in carico la situazione del minore, Educatore professionale che assiste il minore ambulatorialmente oppure al domicilio ed altre figure di volta in volta coinvolte (es. Logopedista, Fisioterapista, Psicomotricista, etc.), sono, con specifica attinenza all'affido, le seguenti:

- 1) Valutazione della situazione del minore e delle sue condizioni personali, familiari e sociali e formulazione all'Equipe Affidato di una prima ipotesi di Progetto di affidamento;
- 2) Formulazione in collaborazione e raccordo con l'Equipe Affidato del Progetto Quadro di affidamento familiare, attraverso una approfondita valutazione della situazione familiare, specificando:
 - o gli obiettivi
 - o la durata ipotizzata
 - o la tipologia di affido e le modalità dei rapporti tra il minore e la famiglia d'origine
 - o il programma di sostegno alla famiglia di origine
 - o gli impegni dei Servizi Socio-Sanitari, della famiglia d'origine, della famiglia affidataria
 - o le modalità e i tempi di verifica dell'andamento del Progetto con la famiglia affidataria e con la famiglia d'origine
- 3) Sostegno socio-psico-educativo al minore;
- 4) Monitoraggio della realizzazione delle azioni previste nel Progetto Quadro e revisione progettuale periodica;
- 5) Attuazione degli interventi di sostegno alla famiglia d'origine, necessari a perseguire gli obiettivi definiti nel progetto di affido;
- 6) Sostegno alla famiglia affidataria secondo le modalità e i tempi stabiliti dal Progetto di affido, in collaborazione e raccordo con l'Equipe Affidato;
- 7) Comunicazioni con la famiglia affidataria per fornire tutte le informazioni e gli elementi utili alla cura e all'educazione del minore (comprese quelle sanitarie e giuridiche);
- 8) Cura degli aggiornamenti all'Autorità Giudiziaria ove necessario oltre che predisposizione degli opportuni dispositivi amministrativi di regolazione dell'affido;
- 9) Cura del passaggio di informazioni sul Progetto a tutti gli interlocutori attivati.

Art. 5 Tipologie di affido

L'affidamento familiare, nelle sue diverse tipologie, presenta due caratteristiche fondamentali: la temporaneità e il mantenimento dei rapporti con i genitori in previsione del rientro nella famiglia d'origine. Resta inteso che l'affidamento familiare dei Minori Stranieri Non Accompagnati (M.S.N.A.) assume alcune specificità legate all'assenza oggettiva sul territorio italiano del nucleo familiare d'origine.

In base alle esigenze del minore, della sua famiglia e alle motivazioni che hanno portato alla decisione dell'affidamento familiare, lo stesso può assumere forme diverse.

Art. 5 – a) Tipologie di modalità di attivazione dell'affido

In merito alle modalità di attivazione si può parlare di:

- **Affido consensuale:** viene disposto dal Servizio Sociale avendo acquisito specifico consenso formalizzato degli esercenti la responsabilità genitoriale. Prevede la sottoscrizione condivisa di un dispositivo di affidamento, correlato ad un Progetto di affido, da parte della famiglia d'origine, della famiglia affidataria e del Responsabile del Servizio Sociale. Nel caso in cui il minore sia affidato stabilmente per un periodo superiore ai 6 mesi a chi non sia parente entro il 4° grado, ne viene data comunicazione ai sensi di legge al Giudice Tutelare territorialmente competente, che ha facoltà di ratificare il Provvedimento di affido per renderlo esecutivo. Nel dispositivo di affidamento deve essere indicato il periodo di presumibile durata dell'affidamento che deve essere rapportabile al complesso di interventi volti al recupero della famiglia d'origine. Tale periodo non può superare la durata di ventiquattro mesi ed è prorogabile, dal Tribunale per i Minorenni, qualora la sospensione dell'affidamento rechi pregiudizio al minore. La disciplina di questa tipologia di affido è contenuta all'Art. 4 della Legge 4 maggio 1983 n. 184 e successive modifiche ed integrazioni di cui alla legge 28 marzo 2001 n. 149.
- **Affido non consensuale:** viene disposto dal Tribunale per i Minorenni con Decreto di Affidamento giuridico al Servizio che predispone il Progetto Quadro individualizzato.

Art. 5 – b) Tipologie di durata dell'affido

In merito alla durata si può parlare di:

- **Affido in emergenza** (avvio entro le 24/48 h e con durata di norma entro i 45 gg)
- **Affido a breve/medio termine** (di norma entro i 6 mesi e/o con un arco temporale correlato al superamento di difficoltà della famiglia di origine con tempistiche prevedibili)
- **Affido a lungo termine** (di norma fino a 2 anni).

Art. 5 – c) Tipologie di procedure di affido

È necessario, inoltre, distinguere i percorsi di affido in relazione alle diverse procedure da attivare ed alla tipologia delle famiglie-risorsa:

- **Affido etero familiare:** quando il minore viene inserito in una famiglia che non ha con lui legami di parentela (oppure oltre il 4° grado);

- **Affido parentale:** quando il minore viene inserito in una famiglia che ha con lui legami di parentela (entro il 4° grado);
- **Affido omoculturale** (etero familiare o parentale): quando il minore viene inserito presso una famiglia appartenente alla sua stessa cultura;
- **Affido di giovani maggiorenni** (etero familiare): quando si ritiene opportuno proseguire il progetto di affido oltre il 18° anno di età (non oltre il 21°) per completare il cammino educativo e di crescita intrapreso.

Art. 5 – d) Tipologie di modalità organizzative dell'affido

In merito agli aspetti organizzativi si può parlare di :

- **Affido a tempo pieno:** quando il minore vive con la famiglia affidataria giorno e notte (almeno 5 notti a settimana).
- **Affido a tempo parziale:** quando il minore rimane nella famiglia affidataria o per una parte della giornata oppure per periodi brevi ma ripetuti nel tempo (fine settimana o vacanze). In questo caso si prevede un impegno della famiglia affidataria a tempo parziale, ovvero di poche ore al giorno o solo di alcuni giorni alla settimana, per periodi solitamente brevi o in ogni caso ben definiti.

Particolare tipologia di affidamento etero familiare è l'**affido cd. "a rischio giuridico"**: il quale è disposto dal Tribunale per i Minorenni nei casi in cui sia stato aperto un procedimento per l'accertamento dello stato di abbandono che non presenti ancora carattere definitivo. In questi casi il minore viene affidato ad una famiglia con i requisiti per l'eventuale adozione scelta di concerto con il Tribunale stesso.

Art. 6 La famiglia affidataria

La famiglia affidataria ha diritto:

- Ad essere informata e preparata relativamente alle tematiche attinenti l'affidamento familiare;
- Ad essere accuratamente "abbinata" ovvero selezionata considerando le caratteristiche del minore da affidare, della sua famiglia di origine e del progetto di affidamento in termini di compatibilità con le specifiche qualità della famiglia affidataria;
- Ad essere messa a conoscenza della situazione sociale sanitaria e familiare del minore;
- Ad essere messa a conoscenza dei contenuti del Progetto Quadro dell'affidamento e ad essere ascoltata nelle fasi di verifica del Progetto stesso;
- Ad avere l'opportunità di un sostegno tecnico professionale da parte dell'Equipe Affidato;
- Ad essere tutelata nella propria riservatezza.

La famiglia affidataria è tenuta a:

- Accettare e rispettare l'individualità del minore nella sua storia e nei suoi aspetti culturali, sociali e religiosi;

- Provvedere alla cura, al mantenimento, all'educazione e istruzione del minore in affidamento, collaborando con i Servizi Socio-Sanitari e tenendo conto delle indicazioni della famiglia d'origine se compatibili con le previsioni del Progetto Quadro;
- Sostenere ed aiutare il minore a mantenere i rapporti con la famiglia d'origine, secondo le modalità concordate con i Servizi Socio-Sanitari e/o prescritte dall'Autorità Giudiziaria;
- Sostenere, secondo quanto previsto dal Progetto Quadro, i genitori e la famiglia d'origine del minore;
- Mantenere il rispetto della privacy e il diritto alla riservatezza circa la situazione del minore e della sua famiglia d'origine;
- Collaborare con i Servizi Socio-Sanitari territoriali e con l'Equipe Affidato durante tutto il Progetto di affidamento;
- Partecipare agli incontri di verifica e alle occasioni di supporto e approfondimento proposti dall'Equipe Affidato, inclusi i gruppi di sostegno per famiglie affidatarie organizzati dall'Azienda a cadenza periodica;
- Favorire il rientro del minore nella famiglia d'origine secondo gli obiettivi definiti nel Progetto di affidamento;
- Attenersi alle indicazioni dei Servizi incaricati al fine di garantire la continuità relazionale reciproca nei casi di fratelli affidati a nuclei diversi.

Le famiglie che si propongono quali famiglie affidatarie sono tenute a partecipare al percorso di formazione e valutazione previsto dalla Delibera regionale n. 1904/2011 (e successive modifiche ed integrazioni) il quale si articola in:

- Prima informazione
- Corso formativo/informativo
- Percorso di conoscenza e valutazione della disponibilità.

Art. 7 La famiglia d'origine

Il coinvolgimento della famiglia d'origine avverrà con modalità diverse in base alla specifica tipologia di affidamento:

1. Qualora si tratti di affidamento consensuale, si prevede che entrambi i genitori sottoscrivano formalmente oltre al loro consenso all'affidamento medesimo anche il Progetto di affidamento.
2. Qualora l'affidamento sia disposto dall'Autorità Giudiziaria e non sia consensuale, i Servizi Sociali si adopereranno per ottenere, anche in un momento successivo all'inizio dell'affidamento stesso, l'adesione e la collaborazione della famiglia d'origine del minore, per un sereno svolgimento del progetto.

La famiglia d'origine, salvo diverse prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria o valutazioni dei Servizi Socio-Sanitari competenti, ha diritto a:

- Essere informata sulle finalità del Progetto di affidamento, ottenere informazioni essenziali relative alla famiglia affidataria e se ritenuto opportuno conoscere la famiglia affidataria;

- Mantenere validi e significativi rapporti con il minore;
- Essere sostenuta dai Servizi Socio-Sanitari, con appropriati aiuti ed interventi, al fine del superamento dei problemi che hanno determinato l'inserimento del proprio figlio presso un nucleo affidatario.

Alla famiglia d'origine è richiesto di:

- Collaborare con i Servizi Socio-Sanitari e con la famiglia affidataria per una positiva evoluzione del Progetto di affido ed attenersi alle eventuali prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria;
- Aderire al Progetto di sostegno e di cura predisposto dai Servizi Socio-Sanitari con l'obiettivo di superare le cause che hanno determinato il collocamento in affido del minore e favorire quindi il suo rientro in famiglia;
- Rispettare i limiti e le modalità stabilite per il diritto di visita e relazione o per l'incontro con il proprio figlio;
- Contribuire in base alle proprie responsabilità e possibilità alle spese personali del minore.

Art. 8 Il minore

Il minore è protagonista del Progetto di affidamento. In ogni fase del Progetto deve essere informato, preparato, sostenuto affinché comprenda ciò che sta vivendo compatibilmente con la sua età e collabori positivamente al Progetto di affido. In base a quanto previsto dalla normativa vigente deve essere sentito il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento.

Il minore ha diritto inoltre a:

- Mantenere i rapporti con la propria famiglia d'origine, laddove non vi siano motivazioni contrarie, tenuto conto delle disposizioni dell'Autorità Giudiziaria;
- Mantenere i rapporti con la famiglia affidataria anche a conclusione del Progetto di affidamento, se non sussistano motivazioni contrarie.

Art. 9 Riconoscimento economico dell'impegno degli affidatari

L'Azienda si impegna a corrispondere agli affidatari una quota mensile per ogni minore affidato, quale contributo al mantenimento, così come previsto dai seguenti riferimenti normativi:

1. art. 80 c. 4 della Legge 184 del 1983;
2. art. 12 della Legge Regionale 2 del 2003;
3. art. 5.2 (parte II) della Delibera di Giunta Regionale n. 1904 del 2011

affinché tale affidamento si possa fondare sulla disponibilità e l'idoneità all'accoglienza indipendentemente dalle condizioni economiche del nucleo familiare accogliente.

Nessun rapporto economico diretto deve intercorrere tra la famiglia affidataria e la famiglia d'origine del minore.

Qualora le condizioni economiche della famiglia d'origine (o il minore stesso attraverso il suo patrimonio personale) lo consentano e il progetto personalizzato lo preveda espressamente, verranno gestite direttamente dagli esercenti la responsabilità tutte le spese straordinarie in relazione ad eventuali esigenze particolari del minore (spese sanitarie non garantite dal SSN, spese odontoiatriche o per ausili, spese per eventuali servizi scolastici a pagamento per motivi legati alla residenza del minore, spese per situazioni particolari e non prevedibili da valutarsi di volta in volta). Per le spese straordinarie che non vengano coperte dalla famiglia di origine del minore, verranno previsti rimborsi specifici (preventivamente autorizzati) da parte dell'Azienda a favore delle famiglie affidatarie.

È inoltre prevista l'erogazione, con cadenza di norma mensile, di un contributo economico a titolo di rimborso spese a favore delle famiglie affidatarie.

Art. 9 – a) Quote base da riconoscere a titolo di rimborso

Posto che il contributo base non può essere inferiore a quello che verrà stabilito da apposita regolamentazione regionale, come previsto al punto 5.2. della Direttiva Regionale 1904/11, si prevede che la Giunta dell'Unione Pedemontana Parmense, provveda con propria Delibera, alla periodica definizione delle quote base da riconoscere per le specifiche esigenze di minori posti in affido, con particolare riferimento a:

- ✓ affido etero familiare a tempo pieno di minore di età compresa tra 0 e 14 anni;
- ✓ affido etero familiare a tempo pieno di minore di età compresa tra 15 e 18 anni;
- ✓ affido parentale a tempo pieno di minore di età compresa tra 0 e 18 anni nei limiti sotto meglio specificati;
- ✓ quota individualizzata per affido parentale oppure etero familiare che implichi un'elevata intensità di cura, debitamente documentata nel progetto (in relazione a disabilità, disagio, pregiudizio, collocamento in emergenza, situazioni particolari da valutare di volta in volta).

In caso di affidamento a tempo parziale il contributo di cui sopra è erogato in misura ridotta e rapportato all'impegno degli affidatari.

Nel caso di affidamento a parenti entro il quarto grado con progetto del Servizio Sociale, il contributo va definito in base alle esigenze del minore e alla situazione economica della famiglia accogliente. È indispensabile quindi valutare, nella formulazione del progetto di affidamento familiare a parenti, la situazione economica di questi ultimi. Il contributo economico eventualmente erogato, sarà riconosciuto comunque in misura ridotta rispetto alla quota affido prevista per affido etero familiare.

Qualora il progetto di affido etero familiare prosegua oltre il 18° anno di età, l'Azienda estende il riconoscimento del contributo per l'affido fino al compimento dei 21 anni d'età.

Per quanto concerne la particolare tipologia di affidamento c.d. a “rischio giuridico” la famiglia affidataria percepirà il contributo affido in misura analoga a quanto fissato nei casi di affidamento etero familiare. Il contributo verrà sospeso nell’ipotesi in cui l’Autorità Giudiziaria disponga l’adozione del minore.

L’Azienda Pedemontana Sociale stipula una Polizza Assicurativa per eventuali danni provocati a terzi dai minori affidati, nonché per ogni responsabilità civile correlata allo svolgimento delle attività di affidamento.

Art. 10 Affiancamento Familiare

L’affiancamento familiare rappresenta una forma di solidarietà tra famiglie che non rientra all’interno della categoria dell’affido. Il Progetto di sostegno ha come finalità fondamentale quella di sostenere un nucleo familiare in difficoltà e di prevenire sin dall’origine il costituirsi di condizioni che potrebbero portare ad un possibile allontanamento del minore dalla propria famiglia. A seconda delle situazioni la famiglia accogliente può supportare e aiutare i genitori ad acquisire competenze e/o autonomie, può sostenere i genitori nei compiti di accudimento dei figli (anche prevedendo forme di accoglienza part-time del minore) e si propone di rompere solitudine e isolamento, rinforzando le reti e le relazioni tra famiglie. La peculiarità di questa forma di affiancamento consiste nel fatto che l’obiettivo del sostegno si sposta dal minore alla sua famiglia. Può essere solo consensuale, etero familiare (anche omoculturale).

Tali forme di solidarietà sono meno strutturate e meno regolate dai Servizi proprio perché non prevedono le implicazioni giuridiche che disciplinano e normano l’istituto dell’affido.

Le azioni e le metodologie dell’affiancamento familiare prevedono:

- La condivisione tra tutti i soggetti coinvolti (famiglie affiancanti, famiglie affiancate, tutor, Servizi ecc.) di patti educativi che esplicitino obiettivi, tempi e modalità operative dei singoli interventi;
- L’individuazione di figure esperte (tutor) in grado di sostenere e dare stabilità al sistema famiglia affiancante-famiglia affiancata;
- Momenti periodici di formazione e sostegno alle famiglie affiancanti e ai tutor;
- Momenti periodici di monitoraggio e valutazione delle esperienze di affiancamento.

In relazione a tali Progetti il Servizio si impegna a garantire alle famiglie affiancanti ed ai tutor un rimborso spese in base al patto educativo concordato.

Art. 11 Conclusione dell’affidamento familiare

L’affidamento familiare si conclude o con Provvedimento dell’Autorità Giudiziaria che lo ha disposto o con Provvedimento dei Servizi Sociali, quando la famiglia d’origine ha superato le proprie difficoltà, o alla scadenza prevista nel Progetto. Viene anche prevista, come ulteriore casistica che può determinare la conclusione del progetto di affidamento, la possibilità che la famiglia affidataria possa rendersi nel tempo non più disponibile, o non più idonea, a portare avanti il progetto medesimo.

Nel prevedere la conclusione dell’affidamento familiare, i Servizi Socio-Sanitari stabiliscono i termini e i modi del rientro del minore presso la famiglia d’origine, oppure l’inserimento dello stesso in una nuova famiglia (o altra tipologia di accoglienza) oppure infine la realizzazione di un percorso di autonomia del minore qualora abbia compiuto i diciotto anni di età.

L’affidamento familiare può in ogni caso sempre concludersi anticipatamente nel caso in cui la prosecuzione non sia più corrispondente al superiore interesse del minore.

GLOSSARIO DEI TERMINI UTILIZZATI NEL REGOLAMENTO

Autorità Giudiziaria competente: si intendono fondamentalmente i due organi della Giustizia deputati a stabilire misure di tutela minorile, ovvero il Tribunale per i Minorenni dell'Emilia-Romagna, con sede in Bologna, ed il Tribunale Ordinario di Parma, che opera principalmente tramite l'Ufficio del Giudice Tutelare

Minori Stranieri Non Accompagnati: sono i minori di cittadinanza non italiana che vengono a trovarsi sul territorio dello Stato Italiano privi di alcuna rappresentanza legale (ovvero di un adulto titolato ad occuparsi di loro). Per questi minori la Pubblica Autorità (Servizio Sociale di competenza, Giudice Tutelare, Tribunale per i Minorenni, Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale – Ufficio minori stranieri) attivano in emergenza misure volte a garantirne la tutela ed un idoneo percorso evolutivo

Progetto Quadro: Si tratta di un documento che contiene il progetto relativo all'affidamento familiare: in particolare, anche in attuazione delle previsioni del provvedimento del Tribunale per i minorenni, il Progetto Quadro stabilisce gli obiettivi generali da raggiungere, i tempi della presa in carico, la definizione dei ruoli, delle responsabilità e delle relazioni dei vari soggetti coinvolti (il bambino o ragazzo, la famiglia di origine, gli adulti o le comunità accoglienti...)

Provvedimento ex art. 403 CC: Provvedimento emesso dall'Ente Locale ai sensi di quanto previsto dall'art 403 del Codice Civile: "Quando il minore è moralmente o materialmente abbandonato o è allevato in locali insalubri o pericolosi, oppure da persone per negligenza, immoralità, ignoranza o per altri motivi incapaci di provvedere all'educazione di lui, la pubblica autorità, a mezzo degli organi di protezione dell'infanzia, lo colloca in luogo sicuro, sino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione"

Responsabilità genitoriale: I diritti e i doveri di cui è investita una persona fisica o giuridica in virtù di una decisione giudiziaria, della legge o di un accordo in vigore riguardanti la persona o i beni di un minore. Il termine comprende, in particolare, il diritto di affidamento e il diritto di visita [Regolamento Unione Europea n. 2201/2003, così detto Bruxelles II bis]